

# SANLORENZO

## **Sanlorenzo S.p.A.**

Sede legale in via Armezzone 3, Ameglia (SP) – Capitale sociale Euro 35.085.306 interamente versato  
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese Riviera di Liguria – Imperia La Spezia Savona 00142240464  
[www.sanlorenzoyacht.com](http://www.sanlorenzoyacht.com)

Sistema di amministrazione e controllo tradizionale

## **Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Sanlorenzo S.p.A.**

**del 30 settembre 2024**

### **Risposte alle domande pre-assembleari dell'azionista Marco Bava pervenute in data 18 settembre 2024**

(documento redatto ai sensi dell'articolo 127-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 – “TUF”)

Domanda	Risposta
<p><b>Richiesta di :</b></p> <p><b>A. estrazione dal libro soci (art.2422 cc) dei primi 100 azionisti in un files da inviare prima dell'assemblea gratuitamente prima dell'assemblea all'email <a href="mailto:ideeconomiche@pec.it">ideeconomiche@pec.it</a> .</b></p> <p><b>In risposta a :</b> Con riferimento alla richiesta di estrazione dal libro soci dei primi 100 azionisti ed invio gratuito della stessa, si ricorda inoltre che l'art. 43 del "Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018" prevede che il diritto di ispezione dei libri sociali di cui all'art. 2422 del codice civile possa essere esercitato solo se attestato da una apposita comunicazione all'emittente rilasciata proprio dall'intermediario: comunicazione che non accompagna suddetta richiesta. <b>Tale richiesta e' rispettata dal certificato di ammissione all'assemblea.</b></p> <p>Inoltre si ricorda che lo stesso art. 2422 del codice civile imputa le spese di estrazione a carico del socio richiedente. <b>Il files non ha costi per dati gia' disponibili.</b></p> <p>Nello specifico poi si rappresenta che la richiesta appare generica e, per essere valutata, andrebbe anche meglio specificata con riferimento alla tipologia di dati richiesta e all'arco temporale di</p>	<p>Si prega di formulare la richiesta nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari e delle procedure applicabili e in particolare del Codice Civile, del TUF e della normativa in tema di protezione dei dati personali. Le partecipazioni rilevanti sono consultabili sul sito internet della Società (<a href="http://www.sanlorenzoyacht.com">www.sanlorenzoyacht.com</a>), Sezione "Investors/Capitale sociale e principali azionisti".</p>

Domanda	Risposta
<p>riferimento. <b>Ovviamente per gli ultimi disponibili.</b></p>	
<p><b>1)</b> Gli articoli 10.4 e 11.8 che ci proponete di modificare con il diritto di intervento in assemblea e di delega sono regolati dalla normativa applicabile per consentire alla Società la facoltà di designare, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea, un soggetto al quale i titolari del diritto di voto possano conferire delega ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti, dandone informativa in conformità alle disposizioni medesime. Il Consiglio di Amministrazione può prevedere nell'avviso di convocazione dell'Assemblea che i titolari di diritto di voto possano intervenire in Assemblea ed esercitare il loro diritto di voto esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti. Al rappresentante designato dalla Società possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi delle</p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea Straordinaria convocata per il giorno 30 settembre 2024 in prima convocazione di deliberare, fra l'altro, una modifica statutaria conforme alle vigenti disposizioni di legge italiana.</p>

Domanda	Risposta
<p>disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti. Questa norma è fascista autocrate ed anticostituzionale nei confronti degli art.3,21,47 della Costituzione . <b>Inoltre si aggiungano le Direttive "Shareholder Rights"</b>. Nel 2007 VIENE adottata, la <a href="#">direttiva 2007/36/CE</a> – cd. Shareholder Rights Directive 1 ("SHRD 1") – è stata modificata nel 2017 dalla <a href="#">direttiva (UE) 2017/828</a> – c.d. Shareholder Rights Directive 2 ("SHRD 2") – al fine, tra l'altro, di migliorare le interazioni lungo la catena d'investimento e aumentare la trasparenza dei consulenti in materia di voto, c.d. proxy advisors. Uno studio, commissionato dalla Commissione europea a <a href="#">CSES</a>, <a href="#">EY</a>, <a href="#">Oxford Research</a> and <a href="#">Tetra Tech</a>, è volto a valutare l'attuazione e l'applicazione di talune disposizioni delle direttive SHRD 1 e 2, per stabilire gli eventuali ostacoli all'impegno degli azionisti nell'UE (come previsto dall'azione 12 del <a href="#">Piano d'azione</a> sull'Unione dei mercati dei capitali adottato dalla Commissione il 24 settembre 2020). Lo studio, inoltre, dovrebbe verificare se il quadro normativo sia al passo con le nuove tecnologie in particolare sugli articoli relativi all'assemblea degli azionisti (artt. Da 4 a 14);</p>	

Domanda	Risposta
<p>all'identificazione degli azionisti (art. 3 bis); alla trasmissione delle informazioni (art. 3 ter); all'agevolazione dell'esercizio dei diritti dell'azionista (art. 3 quater); alla non discriminazione, proporzionalità e trasparenza dei costi (art. 3 quinquies); agli intermediari dei paesi terzi (art. 3 sexies); alla trasparenza dei consulenti in materia di voto (art. 3 undecies) e alle sanzioni. Nella sua risposta EuropeanIssuers ha evidenziato le principali sfide all'implementazione della SHRD 1 e 2, che riguardano l'esercizio dei diritti degli azionisti: EuropeanIssuers ritiene che l'agevolazione all'esercizio dei diritti degli azionisti ma non era ancora stato introdotto l'art.11 che peggiora solo in particolare in Italia;</p>	
<p><b>2)</b> Inoltre ritengo dia diritto al recesso in quanto la norma viola gravemente con metodi fascisti i diritti costituzionali già richiamati.</p>	<p>Rispetto alla proposta di modifica dello statuto in tema di rappresentante designato oggetto della proposta di deliberazione sottoposta all'Assemblea Straordinaria convocata per il giorno 30 settembre 2024 in prima convocazione non opera alcuna fattispecie legale di recesso, come anche chiarito dallo Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 41-2024/I (<i>La nuova figura del rappresentante designato obbligatorio nella legge capitali: primi problemi interpretativi</i>).</p>
<p><b>3)</b> Avete richiesto Voi l'art.11 del disegno di legge sulla competitività dei capitali (674-B) <b>proposto da un governo che pare si ispiri all'epoca fascista , sfociato nel delitto Matteotti , che viola gli art.3-21-47 della</b></p>	<p>La Società non ha svolto alcuna attività per invocare la approvazione di uno o più articoli contenuti nella Legge Capitali.</p> <p>L'Assemblea convocata per il giorno 30 settembre 2024 in prima convocazione si terrà con le modalità previste dall'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo</p>

Domanda	Risposta
<p><b>Costituzione , che NEGANDO la libertà di discussione in assemblea, e che e' stato approvato definitivamente dal Senato il 28 febbraio 2024, stabilendo la proroga, proposta con emendamento fascista del Pd,</b> delle stesse disposizioni originariamente previste per lo svolgimento dell'assemblea dall'art. 106 del Decreto Cura Italia al 31 dicembre 2024 (cfr. articolo 11, comma 2) ? Se no perché' lo applicate ?</p>	<p>2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato e prorogato da ultimo dall'articolo 11, comma 2 della Legge 5 marzo 2024, n. 21, così come era avvenuto per le Assemblee precedenti a partire da quella del 21 aprile 2020, con l'eccezione soltanto per quella del 12 dicembre 2023.</p>
<p><b>4)</b> Come mai all'ingresso nel vs sito mi compare un avviso da parte di Tim di non sicurezza del certificato ?</p>	<p>Domanda non pertinente.</p>